



COMUNE DI BERZO SAN FERMO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Mons. Trapletti n. 15 – 24060
Tel. 035/821122 – Fax 035/821442
P.I. e C.F. 00566590162

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON I COMUNI DI URGANO (CAPO CONVENZIONE), LANZO D'INTELVI, PELLIO D'INTELVI, MISANO DI GERA D'ADDA.

L'anno duemilaquattordici addi ventisei del mese di marzo alle ore 20,45 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

TRAPLETTI LUCIANO	SINDACO	Presente
CAMBIANICA EDOARDO	CONSIGLIERE	Presente
MICHELI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
RIBOLI MONIA	CONSIGLIERE	Presente
LUSINI ELISABETTA	CONSIGLIERE	Presente
GAINI ANDREA	CONSIGLIERE	Assente
VITAGLIANO RAFFAELE	CONSIGLIERE	Presente
CUNI SERENA	CONSIGLIERE	Presente
TARIBELLO CLAUDIO	CONSIGLIERE	Assente
CHIGIONI RENZO	CONSIGLIERE	Presente
AGAZZI GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Assente
VAERINI GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
MICHELI SILVIA	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 9
Totale assenti 4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. BRAMBILLA DR. CLAUDIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TRAPLETTI LUCIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data odierna, con la quale si è provveduto:

- a prendere atto del recesso unilaterale a far data dal 17/02/2014 dei Comuni di Parzanica (BG) e di Misinto (MB);
- a sciogliere anticipatamente ed in modo consensuale la convenzione in essere tra il Comune di Chiuduno, Comune capofila, i Comuni di Misano di Gera d'Adda "convenzionato", Berzo San Fermo "convenzionato", Spirano "convenzionato", Urgnano "convenzionato", Pellio Intelvi "convenzionato" e Lanzo d'Intelvi "convenzionato", per la gestione associata delle funzioni di Segretario Comunale, a far data dal giorno 01.04.2014;

PREMESSO CHE il Comune di Berzo San Fermo intende convenzionarsi per il servizio di Segreteria con i Comuni di Urgnano (Capo convenzione), Misano di Gera d'Adda, Pellio Intelvi, Lanzo D'Intelvi;

VISTA la bozza di convenzione, composta da n. 11 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenutola confacente e quindi meritevole di approvazione;

RITENUTO di dover gestire le funzioni di segreteria in forma associata, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 comma 2 e aderire alla convenzione con i Comuni di Urgnano (Capo convenzione), Misano di Gera d'Adda, Pellio Intelvi e Lanzo D'Intelvi;

VISTI:

- il combinato disposto degli art. 42 e 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 degli Enti Locali ed in particolare l'art. 30;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;

VISTA tutta la legislazione vigente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** reso ai sensi dell' art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'attestato che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente parere di regolarità contabile è compatibile con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 78/2009;

DATO ATTO CHE sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. 10.10.2012 n. 174;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) **DI ADERIRE**, per i motivi di cui in premessa, alla convenzione con i Comuni di Urgnano (Capo convenzione), Misano di Gera d'Adda, Pello Intelvi e Lanzo D'Intelvi, per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale;
- 2) **DI APPROVARE** la convenzione, allegata alla presente deliberazione, composta da n. 11 articoli;
- 3) **DI DARE ATTO** dell'appartenenza alla Segreteria Generale di Classe II della suddetta Segreteria Convenzionata;
- 4) **DI DARE ATTO CHE** la decorrenza della gestione associata è fissata dal mese di aprile 2014, al termine del perfezionamento della procedura;
- 5) **DI AUTORIZZARE** il Sindaco pro – tempore alla sottoscrizione, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune di Berzo San Fermo, della convenzione in argomento;
- 6) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Comune capo convenzione al fine della trasmissione al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale della Lombardia per l'esecuzione degli atti conseguenti.

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4[^], del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

ANNULLATO

SCHEMA DI CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MISANO DI GERA D'ADDA, BERZO SAN FERMO, PELLIO INTELVI, LANZO D'INTELVI E URGNANO.

L' anno il giorno _____, del mese di _____ presso la sede del Comune di _____

TRA

Il Comune di **URGNANO**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. _____, nato a _____ () il _____, elettivamente domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune «**Capo convenzione**»;

e i Comuni di:

- **MISANO DI GERA D'ADDA**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, nata a _____ () il _____, elettivamente domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso;
- **BERZO SAN FERMO**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, nato a _____ () il _____, elettivamente domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso;
- **PELLIO INTELVI**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. _____, nato a _____ il _____, elettivamente domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso;
- **LANZO D'INTELVI**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. _____, nato a _____ il _____, elettivamente domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso;

PREMESSO CHE

- L'Amministrazione comunale di Misano di Gera d'Adda con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- L'Amministrazione comunale di Berzo San Fermo con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- L'Amministrazione comunale di Pello Intelvi con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- L'Amministrazione comunale di Lanzo d'Intelvi con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- L'Amministrazione comunale di Urganano con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Misano di Gera D'Adda (BG), Berzo San Fermo (BG), Pello Intelvi (CO), Lanzo d'Intelvi (CO) e Urgnano (BG) stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Urgnano assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i **cinque** Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti.

Il Sindaco del Comune Capofila, sentiti i Sindaci degli altri comuni convenzionati, assumerà quindi i seguenti provvedimenti: a) nomina e revoca del Segretario Comunale; b) indicazione del segretario supplente per i casi di assenza del segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità e in ogni altro caso di assenza superiore a sei mesi; c) richiesta del segretario supplente per i casi di assenza non rientranti nelle fattispecie sub b) (ferie ecc.), fatta salva la possibilità da parte dei singoli comuni convenzionati di avvalersi, in alternativa, di diversi segretari separatamente nominati dal Sindaco di ogni comune interessato o del vicesegretario laddove esista; d) richiesta del segretario reggente per i casi di vacanza della sede; e) autorizzazione al segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

ART. 5 - RAPPORTO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi, tenuto conto delle modalità di riparto delle spese come stabilito al successivo articolo 6.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

La sede di servizio dell'ufficio di segreteria convenzionato, ai fini del calcolo per il rimborso delle spese di accesso, viene fissata presso il Comune Capo convenzione di Urgnano.

Il Segretario della segreteria convenzionata dipenderà, per le funzioni dallo stesso svolte, da ciascuno dei sindaci a seconda dei comuni interessati agli affari trattati.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza annuale, delle spese a carico degli altri quattro Comuni in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- 4 ore Comune di Misano di Gera d'Adda;
- 8 ore Comune di Berzo San Fermo;
- 6 ore Comune di Pellio Intelvi;
- 8 ore Comune di Lanzo d'Intelvi;
- 10 ore Comune di Urgnano.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 – DECORRENZA, DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La decorrenza della presente convenzione é da intendersi valida dal mese di aprile 2014, a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione e durerà sino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco del Comune capo-convenzione e, pertanto, al 17.05.2016.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento, in caso di disparità, il termine, sarà stabilito con provvedimento adottato dal Ministero dell'Interno – Servizio Albo Lombardia;
- Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco), mantiene in essere la convenzione di segreteria, tra i Comuni rimanenti, salvo adozione da parte degli stessi, nel primo Consiglio Comunale utile, di deliberazione di modifica del testo convenzionale circa il nuovo riparto delle spese e previo accordo scritto tra i Sindaci restanti da far pervenire al Ministero dell'Interno – Servizio Albo Lombardia contestualmente alla trasmissione della delibera di recesso;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica di manifestazione di volontà di recesso alle amministrazioni interessate, mantiene in essere la convenzione di segreteria, tra i Comuni rimanenti, salvo adozione da parte degli stessi, nel primo Consiglio Comunale utile, di deliberazione di modifica del testo convenzionale circa il nuovo riparto delle spese e previo accordo scritto tra i Sindaci

restanti da far pervenire al Ministero dell'Interno – Servizio Albo Lombardia contestualmente alla trasmissione della delibera di recesso.

In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale permarrà in servizio a tempo pieno presso il Comune Capo convenzione.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

In ordine alla classificazione della sede di Segreteria, in relazione al numero di abitanti al 31.12.2012: Misano di Gera d'Adda n. , Berzo San Fermo , Pello Intelvi, Lanzo d'Intelvi e Ugnanola stessa viene identificata quale "Segreteria Generale di Classe II" e pertanto la titolarità della sede può essere assegnata esclusivamente ad un Segretario appartenente alla qualifica B o superiore.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.

ART. 11 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall' atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno – Servizio Albo Lombardia, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Misano di Gera d'Adda

Comune di Berzo San Fermo

Comune di Pello Intelvi

Comune di Lanzo d'Intelvi

Comune di Ugnano

PARERI ED ATTESTAZIONE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.


Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto il suesteso atto, certifica che il medesimo risulta assunto in conformità alle normative vigenti, allo Statuto ed ai Regolamenti attinenti la materia.

IL SEGRETARIO COMUNALE
BRAMBILLA DR. CLAUDIO



IL SINDACO
TRAPLETI DUCIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE
BRAMBILLA DR. CLAUDIO




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal . . . **28 MAR. 2014** e vi rimarrà quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Addì, . **28 MAR. 2014**



IL SEGRETARIO COMUNALE
BRAMBILLA DR. CLAUDIO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BRAMBILLA DR. CLAUDIO